

Le Regioni al voto di fronte alla IeFP: Puglia, Toscana e Veneto

GIULIO M. SALERNO¹

1. Premessa

Con il presente contributo prosegue la ricerca relativa alle Regioni al voto, ricerca già avviata con riferimento alle Regioni e alle Province Autonome in cui nel 2018 e nel 2019 si sono svolte le elezioni amministrative, e a tre Regioni (Campania, Liguria e Marche) nelle quali il voto, già previsto nella prima metà del 2020, è stato posticipato a seguito della nota emergenza sanitaria². Stavolta si prendono, dunque, in considerazione la Puglia, la Toscana ed il Veneto, altre tre Regioni che, sulla base della disciplina derogatoria recentemente approvata con decretazione d'urgenza³, andranno al voto entro la fine del 2020.

Questa ricerca, in estrema sintesi, prende lo spunto da una fondamentale considerazione: nel quadro complessivo dei rapporti interistituzionali in materia di IeFP, sussistono nello stesso tempo, da un lato, le istanze di pluralismo e di autonomia territoriale che sono rappresentate dalle Regioni (e dalle Province Autonome) quali Enti costituzionalmente competenti; e, dall'altro lato, le esigenze di unitarietà che sono manifestate dagli organi di livello nazionale me-

¹ Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università di Macerata.

² Questa ricerca, più dettagliatamente, si è inizialmente sviluppata nei seguenti contributi: SALERNO G.M., *Le Regioni al voto di fronte alla IeFP: Lazio e Lombardia*, in *Rassegna CNOS*, Gennaio-Aprile 2018, n. 1, pp. 125 ss.; SALERNO G.M., *Le Regioni al voto di fronte alla IeFP: Molise e Friuli-Venezia Giulia*, in *Rassegna CNOS*, Maggio-Agosto 2018, n. 2, pp. 129 ss.; SALERNO G.M., *Le Regioni al voto di fronte alla IeFP: Basilicata, Trentino-Alto Adige (Province Autonome di Bolzano e Trento) e Valle d'Aosta*, in *Rassegna CNOS*, Settembre-Dicembre 2018, n. 3, pp. 111 ss.; SALERNO G.M., *Le Regioni al voto di fronte alla IeFP: Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Piemonte e Sardegna*, in *Rassegna CNOS*, Gennaio-Aprile 2019, n. 1, pp. 145 ss.; e SALERNO G.M., *Le Regioni al voto di fronte alla IeFP: Campania, Liguria e Marche*, in *Rassegna CNOS*, Gennaio-Aprile 2020, n. 1, pp. 123 ss. Infine, si ricorda che si è proceduto ad una prima pubblicazione di carattere complessivo, cui si rinvia anche per le prime considerazioni di sintesi circa l'elevato grado di "incoerenza" tra i modelli territoriali della IeFP e le disposizioni di carattere unitario poste dal D.Lgs. n. 61/2017; si veda, SALERNO G.M., *L'Istruzione e la Formazione professionale tra regionalismo e unitarietà. Una prima analisi*, Rubbettino, 2019, in specie pp. 79 ss.

³ Circa il rinvio delle elezioni regionali in una "domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020", si veda il Decreto-Legge 20 aprile 2020, n. 26, recante "Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020".

dianche l'adozione di apposite indicazioni normative di carattere unitario che, sempre per volontà della Costituzione, hanno il compito di guidare ed indirizzare l'autonomia decisionale delle Regioni (e delle Province Autonome) nella rispettiva disciplina della leFP.

Tra tali indicazioni di carattere unitario spiccano, innanzitutto, le norme generali sull'istruzione professionalizzante, che costituiscono, per così dire, il "minimo comun denominatore" rispetto al legittimo determinarsi dell'assetto pluralistico dei modelli territoriali di leFP che le Regioni (e le Province Autonome) possono legittimamente sviluppare in nome della rispettiva autonomia costituzionalmente garantita.

In altri termini, l'autonomia decisionale – e dunque sia legislativa che amministrativa – delle Regioni e delle Province Autonome in materia di leFP deve svolgersi all'interno di alcuni "binari" che sono stabiliti in sede nazionale. Tale autonomia, insomma, non è priva di limiti, né, considerato il complessivo assetto del nostro ordinamento repubblicano, può esserlo. Come prescrive la Costituzione, infatti, la nostra Repubblica, da un lato, "riconosce e promuove le autonomie", e quindi anche l'ampio decentramento – legislativo ed amministrativo – spettante alle Regioni; dall'altro lato, essa è, nello stesso tempo, "una e indivisibile"⁴. La Costituzione, con questa formula equilibratrice, stabilisce la compresenza tra due principi fondamentali, quello del riconoscimento delle autonomie, anche e soprattutto spettanti alle istituzioni territoriali, e quello dell'unità dell'ordinamento. Entrambi i principi, insomma, vanno parimenti considerati ed applicati in un costante pendolo in cui il punto di equilibrio è, di volta in volta, conseguenza delle scelte deliberate dagli organi della rappresentanza politica (sia statali che regionali), nell'esercizio delle rispettive competenze sempre subordinate al controllo spettante alla Corte Costituzionale.

Allora, anche con riferimento alla leFP, va tenuta in considerazione l'esistenza delle norme aventi la finalità di tutelare tali esigenze di carattere unitario, norme che, sulla base di specifiche competenze attribuite dalla Costituzione allo Stato, sono pertanto abilitate a definire l'assetto giuridico-prescrittivo per così dire strutturale, essenziale, irrinunciabile ed inviolabile della leFP su tutto il territorio nazionale. Più esattamente si tratta, ricordando qui un'importante pronuncia della Corte Costituzionale in materia di istruzione, delle «disposizioni statali che definiscono la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario e unifor-

⁴ Si veda l'art. 5 Cost.

me in tutto il territorio nazionale, assicurando, mediante una offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra gli utenti che fruiscono del servizio di istruzione⁵».

Più precisamente, a questo proposito vanno considerate quelle «norme generali dell'istruzione⁶» che sono dettate dalle leggi dello Stato in materia di istruzione professionalizzante e che, proprio nella misura in cui concernono e coinvolgono la IeFP, vincolano e condizionano l'autonomia spettante alle singole istituzioni territoriali – Regioni a Statuto Ordinario, Regioni a Statuto Speciale, e Province Autonome di Trento e Bolzano – nella definizione prescrittiva del rispettivo modello di IeFP.

Dunque, tutto ciò premesso, ne discende che è interessante analizzare la disciplina prescritta nelle Regioni e nelle Province Autonome al fine di individuare quali siano i punti di contatto con le predette norme generali sull'istruzione professionalizzante concernenti anche la IeFP, o – diversamente – quali siano le lacune o le divergenze e contraddizioni tuttora persistenti. In tal modo si possono delineare, con significativa precisione contenutistica, le specifiche questioni problematiche che devono essere affrontate con più urgenza in materia di IeFP, e quindi le tematiche ancora aperte rispetto alle quali è opportuno sollecitare l'intervento degli organi legislativi delle Regioni e delle Province Autonome.

In questa fase dell'indagine, va aggiunto, non si abbracciano tutte le istituzioni territoriali, né si tiene conto di tutte le vigenti norme generali sull'istruzione professionalizzante che concernono anche la IeFP. Si è scelto, infatti, di circoscrivere l'oggetto dell'analisi alla disciplina vigente nelle Regioni (e nelle Province Autonome) ove si procede al voto per il rinnovo dei relativi organi; e si è deciso di assumere, come parametro dell'analisi, le norme generali sull'istruzione professionalizzante che, proprio in tema di IeFP, sono di più recente definizione, quelle cioè che sono state dettate con il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, relativo alla “revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale”. In tal modo si potrà verificare, il grado di coerenza – ovvero, se prevalente, di incoerenza – tra le statuizioni legislative che rappresentano le più recenti disposizioni poste a livello nazionale in rela-

⁵ Si veda la Sentenza n. 200 del 2009.

⁶ Si veda, in primo luogo, l'art. 117, comma 2, lett. n, Cost., ove, in particolare, si prevede che spetta alla Stato la legislazione esclusiva nella materia relativa alle “norme generali sull'istruzione”. E poiché, come risulta da quanto prescritto nell'art. 117, comma 3, Cost., la IeFP è un settore oggettualmente rientrante nella materia dell'istruzione, è evidente che le norme generali sull'istruzione concernono anche l'Istruzione e Formazione Professionale in quanto istruzione professionalizzante.

zione all'istruzione professionalizzante ed in particolar modo alla leFP, e la specifica disciplina prescritta a livello territoriale nelle predette Regioni e Province Autonome.

Le ragioni che hanno condotto a selezionare e circoscrivere, in questa prima fase della ricerca, sia l'oggetto che il parametro dell'indagine, sono presto dette. La presente analisi, infatti, non ha finalità puramente teoriche, ma si propone uno scopo principalmente pratico-operativo: fornire un obiettivo e dettagliato resoconto sul rapporto tra i modelli territoriali (regionali e provinciali) di leFP prescritti nelle realtà istituzionali che di volta in volta vanno al voto, e le più recenti normative che tratteggiano la configurazione minima, essenziale ed unitaria, e dunque in tal senso imprescindibile e condizionante, della leFP quale specifico sistema di istruzione professionalizzante nell'ambito del sistema nazionale di Istruzione e Formazione. Mediante tale confronto, si intende conclusivamente fornire una sorta di promemoria, per quanto possibile concretamente utile, in cui indicare gli aspetti di ciascun modello territoriale di leFP che richiedono maggiormente l'interessamento e l'azione innovatrice dei legislatori – e degli amministratori – regionali neo-eletti. Ed è presumibile che, proprio perché si trovano nella prima fase del loro mandato, queste pubbliche autorità non possano non essere particolarmente interessate ad avere idonea e giustificata consapevolezza sulle questioni più rilevanti ed urgenti da affrontare nel corso delle consiliature appena avviate.

Si deve aggiungere che, mediante siffatta analisi giuridico-normativa, non si vuole certo procedere alla formulazione di giudizi – più o meno positivi o, al contrario, critici – su quanto è stato fatto (o è stato omesso di fare) nel passato più o meno recente dagli organi posti al vertice delle istituzioni regionali (e provinciali). Ben diversamente, innanzitutto, si intende richiamare l'attenzione su quali siano le norme generali sull'istruzione professionalizzante di nuovo e più recente conio e che, pertanto, richiedono con particolare evidenza l'aggiornamento della disciplina legislativa regionale (e provinciale) e la conseguente attuazione in sede amministrativa. In secondo luogo, ci si propone di indicare quegli specifici aspetti che, a seconda della disciplina prescritta nelle realtà territoriali specificamente esaminate, richiedono più attenta e fattiva considerazione da parte delle autorità pubbliche che sono in via di insediamento negli organi regionali. Infine, si vuole favorire il perseguimento di un obiettivo che dovrebbe essere avvertito da tutti gli attori di questo settore dell'istruzione professionalizzante, a partire dalle Istituzioni pubbliche territoriali che, per Costituzione, sono direttamente competenti in materia di leFP (vedi art. 117, comma 3, Cost.). L'obiettivo finale, cioè, è quello di promuovere la diffusione ed il consolidamento del sistema della leFP mediante il comune ed omogeneo recepimento delle norme che sono poste a livello nazionale per esigenze di unitarietà del

sistema stesso, e soprattutto mediante l'accoglimento e l'applicazione delle norme generali di più recente definizione. Infatti, soltanto l'effettiva concretizzazione di tale statuizioni che rappresentano, per così dire, il tessuto connettivo della leFP, può davvero consentire a questo sistema di istruzione professionalizzante di realmente essere paritariamente vivo e riconoscibile in ogni parte del nostro territorio, a proficuo vantaggio dell'intera collettività e, in special modo, dei giovani, delle loro famiglie e di coloro che chiedono di usufruire di percorsi educativi e formativi particolarmente vocati all'acquisizione di conoscenza, competenze ed abilità adeguate per l'accesso al mondo del lavoro.

2. Il parametro dell'indagine

Occorre, adesso, precisare il parametro della presente indagine, cioè quali siano le norme generali sull'istruzione professionalizzante ricavabili dal Decreto legislativo n. 61/2017 e riferibili anche alla leFP. Tali norme, a ben riflettere, possono essere distinte in due diverse categorie: le *"norme generali sui sistemi di istruzione professionalizzante"*, che definiscono in modo complessivo i connotati strutturali e relazionali dell'intero complesso delle attività di istruzione professionalizzante in Italia, e che dunque sono riferibili anche alla leFP in quanto, come detto, quest'ultima è, per volontà della Costituzione stessa, parte costitutiva della più ampia materia dell'"istruzione"; e le *"norme generali sul sistema leFP"*, che concernono direttamente e specificamente l'articolazione, l'organizzazione e il funzionamento del sistema della leFP.

Questa classificazione, a nostro avviso, non solo è giuridicamente significativa ma, soprattutto, è concretamente utile per il legislatore regionale che intenda rinnovare (o, quale mancante, adottare, finalmente, la necessaria) disciplina in materia di leFP. Infatti, la prima categoria, quella cioè concernente "i sistemi di istruzione professionalizzante", comprende le norme che orientano e guidano l'assetto complessivo del sistema regionale di Istruzione e Formazione, anche nella parte in cui si disciplinano le connessioni tra il sistema della leFP ed il sistema dell'istruzione scolastica, ivi comprese, quindi, le relazioni (ad esempio, i "raccordi" e i "passaggi") con l'altro sistema di istruzione professionalizzante, ovvero la IP. Dal canto suo, poi, la seconda categoria di norme generali, quella cioè concernente il "sistema leFP", comprende le norme generali sull'istruzione professionalizzante che orientano la disciplina regionale nella parte in cui si affronta in modo specifico il sistema della leFP, ovvero, ad esempio, la regolamentazione dei relativi percorsi formativi, l'accreditamento delle istituzioni formative autorizzate ad erogare i percorsi, la filiera verticale dell'offerta, e così via.

Nel complesso, dall'esame del Decreto legislativo n. 61/2017 sono ricavabili, come vedremo più dettagliatamente nell'analisi che sarà svolta tra poco, dodici norme generali sull'istruzione professionalizzante, di cui, in particolare, sei qualificabili come "*norme generali sui sistemi di istruzione professionalizzante*", e le restanti sei qualificabili come "*norme generali sul sistema IeFP*".

3. L'oggetto dell'analisi: la disciplina in materia di IeFP nelle Regioni Puglia, Toscana e Veneto

In questa sede, in relazione alle Regioni qui interessate, cioè Puglia, Toscana e Veneto, si intende analizzare, per ciascuna delle predette norme generali sull'istruzione risultanti dal D.Lgs. n. 61/2017 e riferibili alla IeFP, la disciplina vigente in tema di IeFP al fine di verificare se sussista in modo palese la necessità di correggere, e dunque di modificare o sostituire quanto già disposto nella legislazione regionale in modo da rimuovere evidenti contraddizioni rispetto ai principi di carattere unitario, o, comunque, se sussista la più limitata – ma sempre rilevante – esigenza di integrare la disciplina regionale in modo da renderla pienamente coerente con le innovazioni introdotte dai predetti principi di carattere unitario. Se entrambe tali esigenze non saranno accertate, vorrà dire che la disciplina regionale vigente sarà risultata compatibile, corrispondente e coerente in riferimento alle singole norme generali sull'istruzione poste dal D.Lgs. n. 61/2017 in relazione alla IeFP.

Per quanto riguarda l'oggetto della presente analisi, va adesso precisato che in Puglia, non sussistendo una legge espressamente e dettagliatamente rivolta a disciplinare le attività rivolte all'erogazione dei percorsi di IeFP, tali attività trovano regolamentazione sulla base delle norme contenute nella Legge regionale 7 agosto 2002, n. 15, in materia di "Riforma della formazione professionale". La legge in questione, in vero, affronta in via generale l'intera materia delle attività formative connesse all'inserimento nel mondo del lavoro, e, in questo quadro complessivo, considera in modo per così dire implicito – se non indiretto – la IeFP. Sicché, ad esempio, non si enuncia neppure la presenza della competenza costituzionalmente attribuita dal 2001 alle Regioni in materia di Istruzione e Formazione Professionale, né si indicano esplicitamente i percorsi della IeFP, quali ambiti effettivamente disciplinati dalla legge medesima. Va aggiunto che questa legge, anche in relazione a taluni aspetti che riguardano anche la IeFP, è stata successivamente oggetto di adeguamenti, modifiche ed integrazioni (si veda, ad esempio, le Leggi nn. 1 e 14 del 2004, nn. 9 e 32 del 2006, n. 12 del 2009, n. 32 del 2011, n. 67 del 2018), che hanno consentito di affrontare – in modo, peraltro, soltanto parziale e contingente – alcune questioni re-

lative anche all'Istruzione e Formazione Professionale. Inoltre, sempre con riferimento a profili concernenti la disciplina della leFP, la stessa Legge n. 15 del 2002 risulta sostanzialmente integrata da fonti di carattere regolamentare (si veda, ad esempio, il Regolamento n. 16 del 2003 sull'accreditamento delle sedi formative) o da discipline poste con atti amministrativi di carattere generale (dettate, ad esempio, con ordinanza o con decreto del Presidente della Giunta), che hanno così acquisito un ruolo rilevante nella complessiva regolazione della leFP.

Per tutte queste ragioni, perciò, si auspica che in Puglia si provveda quanto prima all'approvazione di una normativa legislativa che detti finalmente una disciplina compiutamente, organicamente e sistematicamente rivolta a disciplinare la competenza della Regione in materia di Istruzione e Formazione Professionale, anche al fine di assicurare ai destinatari della normativa regionale sufficiente chiarezza ed adeguata comprensibilità in ordine alle norme vigenti. Pertanto, in questa sede, facendo riferimento alla predetta Legge regionale n. 15 del 2002, sarà inevitabilmente frequente il richiamo alla necessità che il legislatore regionale colmi al più presto le non poche lacune attualmente presenti, preferibilmente mediante l'approvazione di una specifica legge relativa alla leFP.

Viceversa, per quanto riguarda la Liguria e il Veneto, in materia di leFP e successivamente alla revisione costituzionale del 2001, sono state approvate discipline dettagliatamente rivolte a disciplinare la leFP in corrispondenza con la nuova competenza costituzionalmente attribuita alle Regioni in questo settore dell'istruzione professionalizzante.

Più esattamente, per quanto riguarda la Toscana, si deve fare riferimento alla Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32, recante il "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro". Come indica il titolo di questo atto, si tratta di una fonte che riunisce, all'interno di un unico testo, l'intera disciplina legislativa regionale relativa alle attività dell'educazione, dell'Istruzione e della Formazione, anche in connessione all'inserimento al mondo del lavoro. All'interno del testo unico trovano collocazione, mediante uno specifico rilievo, anche le disposizioni relative alla leFP che, in tal modo, risultano sistematicamente coordinate con le restanti disposizioni. Si tratta di una scelta di tecnica legislativa che può essere apprezzata, proprio in quanto consente ai destinatari – e dunque ai cittadini, alle famiglie, agli studenti ed allievi, alle istituzioni formative – di disporre di un quadro unitario e coerente dell'intera disciplina regionale vigente, nel suo complesso, in relazione al settore educativo. Questo testo unico, in particolare, è stato consistentemente – e in più punti anche in relazione alla leFP – modificato con numerosi interventi legislativi, ad esempio con la Legge regionale n. 63 del 2009 e poi, più recentemente, dalle Leggi regionali n. 59 del 2014, n. 2

del 2016, nn. 1 e 15 del 2017, nn. 15 e 28 del 2018 e nn. 3 e 43 del 2019. In via generale, va subito rilevato, gli aggiornamenti apportati, in specie negli ultimi anni, hanno consentito di rendere la normativa legislativa della Regione Toscana sensibilmente più aderente al quadro regolatorio nazionale, dettato sia con le disposizioni costituzionali introdotte nel 2001, sia con i principi di carattere unitario risultanti dalla legislazione statale. Sarà interessante verificare, dunque, se ed in quale misura tale legislazione regionale vigente risulti complessivamente coerente anche con i singoli principi unitari relativi alla leFP che sono stabiliti dal predetto Decreto legislativo n. 61 del 2017.

Per quanto concerne, infine, il Veneto, la disciplina vigente è il frutto di un recente intervento del legislatore regionale che, dopo non poco tempo rispetto alla revisione del 2001 e anche a seguito di ripetute sollecitazioni provenienti dalle stesse Istituzioni formative, è finalmente intervenuto per dettare un quadro normativo espressamente rivolto anche all'Istruzione e Formazione Professionale nell'ambito della complessiva regolazione del sistema regionale dedicato al settore dell'educazione. Si tratta, più esattamente, della Legge regionale 31 marzo 2017, n. 8, recante disposizioni sul "Sistema educativo della Regione", legge che ha visto la luce, quindi, solo pochi giorni prima del Decreto legislativo n. 61/2017 (emanato il 13 aprile e pubblicato nella G.U. del 16 maggio 2017). Sarà dunque interessante verificare se per la Regione Veneto sussista già la necessità di correggere, e dunque di modificare o di sostituire, quanto appena disposto nella legislazione regionale vigente in modo da rimuovere evidenti contraddizioni rispetto ai principi di carattere unitario risultanti dal D.Lgs. n. 61/2017, o, comunque, se sussista la più limitata – ma sempre rilevante – esigenza di integrare la predetta disciplina legislativa regionale in modo da renderla pienamente coerente con le innovazioni introdotte, a breve distanza di tempo, dai predetti principi di carattere unitario. Se entrambe tali esigenze non saranno accertate, vorrà dire che in Veneto la vigente disciplina regionale è compatibile, corrispondente e coerente anche con le singole norme generali sull'istruzione che, in relazione alla leFP, sono state poste dal D.Lgs. n. 61/2017 subito dopo l'entrata in vigore della legge regionale.

4. L'analisi relativa alle norme generali sui sistemi di istruzione professionalizzante

Iniziamo quindi l'indagine sulle discipline delle Regioni Puglia, Toscana e Veneto analizzando le predette discipline in relazione alle "norme generali sui sistemi di istruzione professionalizzante" che risultano dal Decreto legislativo n. 61/2017 e che concernono anche la leFP. Dunque, in questa sede non si pren-

deranno in considerazione quelle ulteriori norme generali sull'istruzione professionalizzante che il predetto decreto legislativo ha introdotto con esclusivo riferimento al sistema della IP, e che dunque non coinvolgono, neppure indirettamente, la IeFP.

Le singole norme generali "sui sistemi" saranno qui sinteticamente riportate (anche con l'espressa indicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 61/2017 da cui sono ricavabili) e, in relazione a ciascuna di essa, sarà indicata sinteticamente la disciplina prescritta (di norma a livello legislativo, e, ove mancante, negli atti di provenienza amministrativa) nelle predette Regioni, evidenziando gli eventuali punti di distanza o di contrasto più rilevanti e segnalando, conseguentemente, l'opportunità di integrazione o di correzione, così come l'auspicabile introduzione di una nuova disciplina legislativa, al fine di assicurare piena ed effettiva coerenza rispetto alla norma generale medesima.

Da ultimo, si segnala che, al termine di ciascun aspetto affrontato, l'esito dell'analisi della disciplina degli Enti territoriali sarà sintetizzato mediante l'impiego di alcune sigle. Più esattamente, sarà indicata con la sigla "OK" la coerenza della disciplina prescritta a livello territoriale rispetto alla norma generale; sarà indicata con la sigla "INT" l'opportunità di procedere alla sola integrazione della disciplina territoriale qualora quest'ultima sia risultata, per qualche aspetto rilevante, lacunosa od omissiva rispetto alla norma generale; e, infine, sarà indicata con la sigla "COR" l'opportunità di procedere anche alla correzione della vigente disciplina territoriale qualora quest'ultima sia risultata, sempre per taluni aspetti rilevanti, contrastante o contraddittoria rispetto alla norma generale. Laddove, infine, nella disciplina regionale si accerterà la totale mancanza di una qualunque indicazione prescrittiva collegata alla norma generale, sarà utilizzata la sigla "MAN". Tali sigle saranno precedute da una lettera che indica la tipologia della fonte normativa che è oggetto dell'analisi qui compiuta. Poiché in questa sede l'analisi ha per oggetto sempre discipline poste con atto legislativo, sarà premessa la lettera "L" (nei precedenti studi, invece, allorché mancava del tutto una legge regionale in tema di IeFP e l'analisi ha avuto per oggetto regolazioni risultanti da provvedimenti adottati con atti amministrativi, è stata premessa la lettera "P"). Con il ricorso alle predette indicazioni sintetiche, in definitiva, si intende rendere ancor più chiaro ed evidente quali siano gli aspetti della vigente disciplina regionale relativa alla IeFP in ordine ai quali è auspicabile un intervento attivo ed innovativo da parte dei titolari degli Organi di governo nelle Regioni che prossimamente andranno al voto.

4.1. La contemporanea presenza di due sistemi distinti di istruzione professionalizzante, IeFP e IP

La norma generale: all'interno del "sistema educativo di istruzione e formazione" sono contemporaneamente presenti e distinti due sistemi di istruzione professionalizzante, il "sistema dell'istruzione e formazione professionale" (IeFP), e il "sistema dell'istruzione professionale" (IP) (vedi art.1, comma 4, art. 2, comma 1, e art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 61/2017).

Nella Regione Puglia la Legge regionale n. 15/2002 non contiene una corrispondente e coerente disciplina legislativa. La norma generale va quindi recepita in una futura legge regionale sul sistema di Istruzione e Formazione di cui si auspica l'approvazione. L-MAN

Nella Regione Toscana la Legge regionale n. 32/2002 fa riferimento, in via generale, alla presenza "dei sistemi dell'educazione, dell'istruzione, della formazione professionale e dell'orientamento" (art. 2, comma 1), mentre non si fa cenno alla presenza di due distinti sistemi di istruzione professionalizzante, il "sistema dell'istruzione e formazione professionale" (IeFP), e il "sistema dell'istruzione professionale" (IP); inoltre si prescrive che "L'insieme organico degli interventi di cui al comma 1 è volto alla progressiva costruzione di un sistema integrato regionale per il diritto all'apprendimento permanente" (art. 2, comma 2). In tal modo, anche tenuto conto del riferimento alla finalità della "integrazione" tra i sistemi, la distinzione tra i due sistemi di istruzione professionalizzante che è prescritta dalla norma generale risulta contraddetta, e dunque la normativa regionale va opportunamente corretta. L-COR

Nella Regione Veneto la Legge regionale n. 8/2017, in senso coerente con la norma generale, precisa che "3. Nell'ambito del Sistema educativo la Regione: a) concorre alla definizione dei percorsi del sistema dell'istruzione, anche degli adulti, (1) di seguito denominato Sottosistema dell'istruzione, dei licei e degli istituti tecnici e professionali e dei percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS); b) disciplina i percorsi del sistema dell'istruzione e formazione professionale, di seguito denominato Sottosistema dell'istruzione e formazione professionale (IeFP), e i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTTS);" (art. 1, comma 3). L-OK

4.2. La diversa identità e la pari ordinazione dei due sistemi di istruzione professionalizzante, IeFP e IP

La norma generale: i due sistemi di istruzione professionalizzante, IeFP e IP, hanno "diversa identità" (art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 61/2017), e allo stesso tempo sono pariordinati in quanto dotati di "pari dignità" (vedi art. 7, comma 3, D.Lgs. n. 61/2017).

Nella Regione Puglia la Legge regionale n. 15/2002 non contiene una corrispondente e coerente disciplina legislativa. La norma generale va quindi recepita in una futura legge regionale sul sistema di Istruzione e Formazione di cui si auspica l'approvazione **L-MAN**

Nella Regione Toscana la Legge regionale n. 32/2002 non contiene una corrispondente e coerente disciplina legislativa. La norma generale va quindi recepita nella legge regionale. **L-MAN**

Nella Regione Veneto la Legge regionale n. 8/2017 fa riferimento alla "parità dei soggetti pubblici e privati accreditati erogatori di servizi" (art. 2, comma 2), così dando coerente attuazione alla norma generale. **L-OK**

4.3. Il quinto anno della IP strutturato per l'acquisizione dei crediti relativi alla IFTS

La norma generale: Il quinto anno della IP è strutturato dalle istituzioni scolastiche "in modo da consentire (...) di maturare i crediti per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS), ove previsto dalla programmazione delle singole Regioni" (vedi art. 4, comma 5, D.Lgs. n. 61/2017).

Nella Regione Puglia la Legge regionale n. 15/2002 non contiene una corrispondente e coerente disciplina legislativa. La norma generale va quindi recepita in una futura legge regionale sul sistema di Istruzione e Formazione di cui si auspica l'approvazione. **L-MAN**

Nella Regione Toscana la Legge regionale n. 32/2002, nella parte relativa al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore (vedi art. 14, bis), non contiene una corrispondente e coerente disciplina legislativa. La norma generale va quindi recepita nella legge regionale. **L-MAN**

Nella Regione Veneto la Legge regionale n. 8/2017, nella parte relativa ai percorsi di IFTS e al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore (vedi art. 10, comma 1 e art. 12, comma 3), non contiene una corrispondente e coerente disciplina legislativa. La norma generale va quindi recepita nella legge regionale. **L-MAN**

4.4. Il raccordo tra IP e IeFP mediante la Rete nazionale delle scuole professionali

La norma generale: Il sistema della IP è raccordato con quello della IeFP mediante la "Rete nazionale delle scuole professionali" avente funzioni di monitoraggio e di valutazione, e che accomunerà - in base alle norme che saranno dettate con decreto ministeriale approvato previa intesa in sede di Conferenza Unificata con le Regioni e gli Enti locali - le Istituzioni educative che fanno par-

te dei due sistemi, da un lato, le scuole della IP, e, dall'altro lato, le Istituzioni formative accreditate della IeFP (vedi art. 7 D.Lgs. n. 61/2017).

Nella Regione Puglia la Legge regionale n. 15/2002 non contiene una corrispondente e coerente disciplina legislativa. La norma generale va quindi recepita in una futura legge regionale sul sistema di Istruzione e Formazione di cui si auspica l'approvazione. L-MAN

Nella Regione Toscana la Legge regionale n. 32/2002 non contiene una corrispondente e coerente disciplina legislativa. La norma generale va quindi recepita nella legge regionale. L-MAN

Nella Regione Veneto la Legge regionale n. 8/2017, pur prevedendo che "2. La Giunta regionale promuove la costituzione di reti ed altre forme di collaborazione tra istituzioni scolastiche e formative, ivi compresi i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA), favorendone le relazioni con gli enti, allo scopo di potenziare l'autonomia scolastica" (vedi art. 16, comma 2), non contiene una corrispondente e coerente disciplina legislativa. La norma generale va quindi recepita nella legge regionale. L-MAN

4.5. I passaggi tra IP e IeFP regolati mediante i criteri generali stabiliti dal D.Lgs. 61/2017 e un apposito Accordo Stato-Regioni

La norma generale: I due sistemi di istruzione professionalizzante (IP e IeFP) sono affiancati e collegati mediante opportuni "passaggi" che sono regolati dai "criteri generali" dettati dal decreto legislativo stesso e che saranno disciplinati, nelle singole "fasi", da un apposito accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni (vedi art. 8, commi 1 e ss., D.Lgs. n. 61/2017).

Nella Regione Puglia la Legge regionale n. 15/2002 contiene un riferimento al fatto che, nei rapporti con la scuola, "1. La Regione promuove intese, accordi di programma e convenzioni con il Ministero della pubblica istruzione, sentite le province, con gli organi periferici dipendenti da detto Ministero o a esso collegati, al fine di favorire, anche mediante forme di coordinamento, attività e interventi per: (...) c) la facilitazione dei passaggi e dei rientri tra i sistemi dell'istruzione e della formazione;" (art. 18, comma 1). Tale disciplina va dunque opportunamente integrata in senso corrispondente con la norma generale. L-INT

Nella Regione Toscana la Legge regionale n. 32/2002 precisa che "1. La Regione, al fine di assicurare l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione, di favorire le opportunità di integrazione e di personalizzazione per il successo formativo e di prevenire l'abbandono scolastico: (...) c) favorisce le condizioni per agevolare il raccordo tra il sistema dell'istruzione e il sistema di istruzione e formazione professionale al fine di facilitare i pas-

saggi tra i sistemi stessi e assicurare la reversibilità delle scelte degli studenti , attraverso un sistema di competenze e crediti che comprendano gli apprendimenti in qualsiasi contesto acquisiti;" (art. 13, comma 1). Tale disciplina va dunque opportunamente integrata in senso corrispondente con la norma generale. **L-INT**

Nella Regione Veneto la Legge regionale n. 8/2017, pur facendo qualche accenno a specifiche fattispecie relative alla parziale frequenza dei percorsi di IeFP (vedi, ad esempio, art. 13, comma 4) non contiene una corrispondente e coerente disciplina legislativa. La norma generale va quindi recepita nella legge regionale. **L-MAN**

4.6. I diplomi della IP e le qualifiche e i diplomi della IeFP come titoli di studio correlati nel Repertorio nazionale

La norma generale: I Diplomi di Istruzione Professionale e le Qualifiche e i Diplomi della IeFP sono qualificati come "titoli di studio tra loro correlati nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13" (art. 8, comma 8, D.Lgs. n. 61/2017).

Nella Regione Puglia la Legge regionale n. 15/2002, pur prescrivendo in relazione alla certificazione delle competenze che "Sono oggetto di certificazione le singole unità di competenza e le figure professionali comprese nel Repertorio regionale delle figure professionali (RRFP) e ricomprese nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della Legge 28 giugno 2012, n. 92.)" (vedi art. 29, comma 2), non contiene una corrispondente e coerente disciplina legislativa. La norma generale va quindi recepita in una futura legge regionale sul sistema di Istruzione e Formazione di cui si auspica l'approvazione. **L-MAN**

Nella Regione Toscana la Legge regionale n. 32/2002, pur prescrivendo in relazione ai titoli conclusivi dei percorsi di IeFP, che "La valutazione intermedia e finale per il rilascio delle qualifiche e dei diplomi dei percorsi di istruzione e formazione professionale avviene nel rispetto della disciplina statale e in coerenza con gli strumenti di certificazione delle competenze adottati dalla Regione" (art. 14, comma 6), non contiene una corrispondente e coerente disciplina legislativa. La norma generale va quindi recepita nella legge regionale. **L-MAN**

Nella Regione Veneto la Legge regionale n. 8/2017, pur prescrivendo, in relazione ai titoli che si ottengono a conclusione dei percorsi di IeFP, che "5. Il Sot-

tosistema dell'istruzione e formazione professionale rilascia titoli a carattere professionalizzante funzionali all'ottenimento di attestato di idoneità o di abilitazione, qualora l'offerta formativa rispetti le specifiche norme per l'accesso e l'esercizio di una attività professionale. 6. Al fine di facilitare la spendibilità dei titoli acquisiti e degli attestati, in una dimensione europea di mobilità delle persone, la Giunta regionale adotta principi e strumenti finalizzati a documentare le competenze acquisite per garantire la trasparenza e la leggibilità dei titoli e degli attestati." (vedi art. 13, comma 5 e 6), non contiene una corrispondente e coerente disciplina legislativa. La norma generale va quindi recepita nella legge regionale. L-MAN

5. L'analisi relativa alle norme generali sul sistema IeFP

Passiamo adesso all'analisi della disciplina vigente nelle Regioni Puglia, Toscana e Veneto in relazione alle "norme generali sul sistema IeFP", che sono desumibili dal Decreto Legislativo n. 61/2017 e che sono direttamente riferibili alla IeFP in quanto concernono l'articolazione, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività poste in essere nel sistema della IeFP, quale specifico sistema di istruzione professionalizzante.

5.1. L'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione mediante la IeFP

La norma generale: La IeFP concorre all'assolvimento del diritto-dovere all'Istruzione e Formazione (art. 2, comma 1).

Nella Regione Puglia la Legge regionale n. 15/2002 prevede, soltanto in via generale e senza specifico riferimento ai percorsi di IeFP, che "2. La Regione promuove sul territorio, nella forma prevista dal comma 1, servizi formativi e di supporto alla formazione connessi: (...) f) all'integrazione con i diversi sottosistemi formativi, ivi compresa la formazione integrata superiore e l'assolvimento dell'obbligo di frequenza in attività formative". (art. 3, comma 2). Tale disciplina va dunque opportunamente integrata in senso corrispondente con la norma generale. L-INT

Nella Regione Toscana la Legge regionale n. 32/2002 prevede, in senso coerente con la norma generale, che "1. La Regione, al fine di assicurare l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione, di favorire le opportunità di integrazione e di personalizzazione per il successo formativo e di prevenire l'abbandono scolastico: a) promuove e sostiene l'offerta qualitativamente e quantitativamente adeguata di percorsi formativi nell'ambito del

sistema dell'istruzione e della formazione professionale e dell'apprendistato in un'ottica di integrazione, ampliamento e differenziazione degli interventi e secondo le specificità territoriali e le vocazioni professionali individuali." (vedi art. 13, comma 1). **L-OK**

Nella Regione Veneto la Legge regionale n. 8/2017 prescrive, in senso coerente con la norma generale, che "1. Il Sistema educativo si articola in: 0a) percorsi del sistema dell'istruzione denominato Sottosistema dell'istruzione, dei licei e degli istituti tecnici e professionali; a) percorsi di secondo ciclo, per l'assolvimento del diritto-dovere e dell'obbligo di istruzione, di durata triennale (...)" (vedi art. 10, comma 1), e che "2. Il Sistema educativo, conformemente agli indirizzi generali forniti dall'Unione europea, agli articoli 3, 4, 35 e 38 della Costituzione e all'articolo 1 del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione a norma dell'articolo 2 della Legge 28 marzo 2003, n. 53" e successive modificazioni, è costituito dalle attività e dai servizi realizzati nel territorio regionale da soggetti pubblici e privati, finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione, alla formazione e all'obbligo di istruzione, all'inserimento e alla permanenza attiva nel mondo del lavoro e nel contesto sociale, alla crescita delle conoscenze e delle competenze lungo tutto l'arco della vita" (vedi art. 1, comma 2). **L-OK**

5.2. Il diritto di scelta tra IeFP e IP dopo la scuola secondaria di primo grado

La norma generale: Agli studenti che terminano la scuola secondaria di primo grado è garantito il diritto di scelta tra i percorsi offerti dai due sistemi di istruzione professionalizzante, IP e IeFP, in quanto ciascun allievo "può scegliere" tra quelli quinquennali della IP, e quelli triennali e quadriennali della IeFP "realizzati dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano" (vedi art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 61/2017).

Nella Regione Puglia la Legge regionale n. 15/2002 non contiene una corrispondente e coerente disciplina legislativa. La norma generale va quindi recepita in una futura legge regionale sul sistema di Istruzione e Formazione di cui si auspica l'approvazione. **L-MAN**

Nella Regione Toscana la Legge regionale n. 32/2002 prevede, in senso coerente con la norma generale, che "2. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione, a partire dalla scuola secondaria di primo grado i giovani sono supportati con l'attività di orientamento, realizzata a livello territoriale, nella scelta tra i percorsi del sistema dell'istruzione e quello dell'istruzione e formazione professionale e nei passaggi tra sistema dell'i-

struzione e della formazione.” (vedi art. 13, comma 2), e che “4. Possono iscriversi ad uno dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al comma 2 gli studenti diplomati della scuola secondaria di primo grado.” (art. 14, comma 4). Tuttavia, è anche prescritto che “8 bis. L’offerta formativa di percorsi di istruzione e formazione professionale erogata dai soggetti di cui al comma 3, lettera a), è realizzata in risposta ai bisogni dei giovani che hanno abbandonato gli studi e di quelli che non lavorano e non frequentano alcun corso di istruzione o formazione, ed è coordinata con i tempi di inizio dell’anno scolastico”. Per tale ultimo aspetto, la disciplina regionale va opportunamente corretta, in quanto la norma generale non subordina l’offerta formativa dei percorsi di IeFP alla sola “risposta” ai predetti e circoscritti “bisogni”. **L-COR**

Nella Regione Veneto la Legge regionale n. 8/2017 prescrive, in senso coerente con la norma generale, che “2. Le politiche regionali si informano ai principi della centralità della persona, della funzione educativa della famiglia, della libertà di scelta dei percorsi educativi” (vedi art. 2, comma 2), che “1. Il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione è assicurato ad ogni persona mediante la frequenza di percorsi del Sistema educativo e secondo le modalità previste dall’ordinamento” (vedi art. 6, comma 1), e che “1. La Regione, garantisce il diritto allo studio anche al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico che impediscono la scelta dei percorsi educativi e di facilitare la permanenza nel Sistema educativo, e può concedere buoni e contributi agli allievi frequentanti le istituzioni scolastiche e formative al fine di coprire, in tutto o in parte, le spese effettivamente sostenute per la frequenza dei percorsi educativi scelti” (art. 8, comma 1). **L-OK**

5.3. Il diritto di scelta tra il quarto anno della IeFP e il quarto anno della IP dopo la qualifica della IeFP

La norma generale: Dopo la qualifica triennale della IeFP è garantito il diritto di scelta allo studente che “può chiedere di passare al quarto anno dei percorsi di istruzione professionale (...) oppure di proseguire il proprio percorso di studi con il quarto anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale sia presso le istituzioni scolastiche che presso le istituzioni formative accreditate per conseguire un diploma professionale di tecnico di cui all’articolo 17 del Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 2006” (art. 8, comma 7, D.Lgs. n. 61/2017).

Nella Regione Puglia la Legge regionale n. 15/2002 non contiene una corrispondente e coerente disciplina legislativa. La norma generale va quindi recepita in una futura legge regionale sul sistema di Istruzione e Formazione di cui si auspica l’approvazione. **L-MAN**

Nella Regione Toscana la Legge regionale n. 32/2002 prevede, in senso coerente con la norma generale, che “2. Nel rispetto dei livelli essenziali delle presta-

zioni stabiliti dal Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53), l'offerta regionale di istruzione e formazione professionale si articola in: a) percorsi di durata triennale, finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale che costituisce titolo per l'accesso al quarto anno del sistema; b) percorsi di durata quadriennale, finalizzati al conseguimento di un diploma professionale." (vedi art. 14, comma 2). **L-OK**

Nella Regione Veneto la Legge regionale n. 8/2017 prescrive, in senso coerente con la norma generale, che "1. Il Sistema educativo si articola in: 0a) percorsi del sistema dell'istruzione denominato Sottosistema dell'istruzione, dei licei e degli istituti tecnici e professionali; a) percorsi di secondo ciclo, per l'assolvimento del diritto-dovere e dell'obbligo di istruzione, di durata triennale, nonché di un quarto anno;" (vedi art. 10, comma 1). **L-OK**

5.4. L'istituzione del corso annuale per l'esame di Stato a favore degli studenti con il diploma professionale della IeFP

La norma generale: A favore degli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso di IeFP e che intendono sostenere l'esame di Stato, le Regioni devono realizzare, a proprie spese (ivi compresi gli oneri per le Commissioni nominate dal MIUR), appositi corsi annuali che si concludono con l'esame di Stato; inoltre si prevede che, con apposite intese tra le singole Regioni e il MIUR, siano definiti i criteri generali per la realizzazione dei predetti corsi annuali "in modo coerente con il percorso seguito dalla studentessa e dallo studente nel sistema della istruzione e formazione professionale" (art. 14, comma 3, D.Lgs. n. 61/2017).

Nella Regione Puglia la Legge regionale n. 15/2002 non contiene una corrispondente e coerente disciplina legislativa. La norma generale va quindi recepita in una futura legge regionale sul sistema di Istruzione e Formazione di cui si auspica l'approvazione. **L-MAN**

Nella Regione Toscana la Legge regionale n. 32/2002 non contiene una corrispondente e coerente disciplina legislativa. La norma generale va quindi recepita nella legge regionale. **L-MAN**

Nella Regione Veneto la Legge regionale n. 8/2017 prescrive, in senso sostanzialmente coerente con la norma generale, che "c) corso annuale destinato a quanti sono in possesso della certificazione conseguita a conclusione del quarto anno di cui all'articolo 13, realizzato d'intesa con le Università, con l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per

l'accesso all'Università o all'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica.” (vedi art. 10, comma 1). Tuttavia, per altri e rilevanti aspetti (ovvero in relazione alla questione delle spese a carico delle Regioni, e circa le intese tra Regione e Ministero), la disciplina regionale va opportunamente integrata in senso corrispondente con la norma generale. **L-INT**

5.5. I percorsi di IeFP sono erogati dalle istituzioni formative accreditate e, in via sussidiaria, dagli istituti professionali, sempre previo accreditamento regionale

La norma generale: I percorsi triennali e quadriennali di IeFP sono realizzati dalle “istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dalla Province Autonome di Trento e Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226” (art. 2, comma 1, lett. b), e, in via sussidiaria, dalle “istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale (...) previo accreditamento regionale” (art. 4, comma 4).

Nella Regione Puglia la Legge regionale n. 15/2002 non contiene una corrispondente e coerente disciplina legislativa. La norma generale va quindi recepita in una futura legge regionale sul sistema di Istruzione e Formazione di cui si auspica l'approvazione. **L-MAN**

Nella Regione Toscana la Legge regionale n. 32/2002 prevede, in senso coerente con la norma generale che è anche espressamente richiamata, che “3. I percorsi di cui al comma 2 sono realizzati: a) dai soggetti del sistema della formazione professionale, di cui all'articolo 16 bis, comma 1, nell'ambito dell'offerta regionale pubblica di formazione; b) dalle istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale, attivati in via sussidiaria ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 (Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della Legge 13 luglio 2015, n. 107) nel rispetto delle modalità realizzative definite dagli accordi tra la Regione e l'ufficio scolastico regionale ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del D.Lgs. 61/2017”. **L-OK**

Nella Regione Veneto la Legge regionale n. 8/2017, con riferimento ai percorsi alla cui conclusione sono rilasciati i titoli triennale e quadriennale della IeFP, prescrive, in senso coerente con la norma generale, che “2. Per i percorsi di cui al comma 1, i titoli sono rilasciati dai soggetti pubblici e privati accreditati ai sensi della presente legge.” (vedi art. 15, comma 2). **L-OK**

5.6. Le condizioni cui è subordinata l'erogazione dei percorsi di IeFP in via sussidiaria da parte degli Istituti Professionali

La norma generale: Sono prescritte le condizioni cui è subordinata l'erogazione dei percorsi di IeFP da parte della IP in via sussidiaria, ed in particolare il previo accreditamento regionale secondo le modalità definite gli «accordi» tra la singola Regione e Ufficio Scolastico Regionale ai sensi dell'art. 7, comma 2 (vedi art. 4, comma 4, primo periodo), e le modalità realizzative di tali percorsi di IeFP sono stabiliti, nel rispetto dei «criteri generali» stabiliti con un apposito decreto interministeriale approvato previa intesa tra Stato e Regioni ai sensi dell'art. 7, comma 1, sono definite a livello regionale mediante un apposito accordo tra la Regione e l'Ufficio Scolastico Regionale (vedi art. 4, comma 4, secondo periodo). Tra l'altro, si introduce un'unica modalità di erogazione dei percorsi di IeFP in regime di sussidiarietà da parte delle istituzioni scolastiche accreditate, venendo così meno le due modalità – quella integrativa e quella complementare – che erano state introdotte con il D.P.R. n. 87/2010 (che è progressivamente disapplicato, a partire dalle prime classi attivate nell'anno scolastico 2018-2019 negli istituti professionali).

Nella Regione Puglia la Legge regionale n. 15/2002 non contiene una corrispondente e coerente disciplina legislativa. La norma generale va quindi recepita in una futura legge regionale sul sistema di Istruzione e Formazione di cui si auspica l'approvazione. L-MAN

Nella Regione Toscana la Legge regionale n. 32/2002 prevede, in senso coerente con la norma generale che è anche espressamente richiamata, che "5. Nell'ambito dei percorsi indicati al comma 2, le competenze di base e professionali da acquisire sono definite con riferimento: a) agli standard formativi minimi nazionali in correlazione alle figure professionali regionali individuate sulla base dei fabbisogni professionali del territorio ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del D.Lgs. 226/2005; b) ai criteri generali definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 61/2017, per favorire il raccordo tra il sistema di istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale." (vedi art. 14, commi 4 e 5). Anche l'accordo tra Regione e Ufficio Scolastico Regionale è richiamato dalla normativa (vedi il già citato art. 14, comma 3). L-OK

Nella Regione Veneto la Legge regionale n. 8/2017 non contiene una corrispondente e coerente disciplina legislativa. La norma generale va quindi recepita nella legge regionale. L-MAN